

Oggetto: Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria e della successiva estensione al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL). Proroga scadenze OC 3/A18.000/710/2021, OC 6/A18.000/710/2021, OC 8/A18.000/710/2021, OC 9/A18.000/710/2021 e OC 11/A18.000/710/2021.

Il Presidente della Giunta regionale

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, del Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della provincia di Imperia nella Regione Liguria

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9 novembre 2020)

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 che dichiara lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte";

vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 9.11.2020 che regola i primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 che ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL) nella Regione Piemonte;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 04 novembre 2021 che ha prorogato di ulteriori sei mesi lo stato di emergenza, adottato con DCM del 22 ottobre 2020 nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte, e successivamente esteso con DCM del 23 dicembre 2020 al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato (AL);

visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 710 del 9.11.2020 che nomina il Presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi in oggetto;

visto il I° stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 3/A18.000/710 del 12.01.2021;

considerato che all'articolo 10 dell'O.C. n° 3/A18.000/710/2021 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre

dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo e che alla durate di 6 e 8 mesi indicate corrispondevano i termini per la rendicontazione degli interventi rispettivamente del 12.07.2021 e 12.09.2021;

visto il II° stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 6/A18.000/710 del 23.02.2021;

considerato che all'articolo 12 dell'O.C. n° 6/A18.000/710/2021 è specificato che la durata di ciascun intervento, riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa, è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo e che alla durate di 6, 8 e 12 mesi indicate corrispondevano i termini per la rendicontazione degli interventi, rispettivamente del 23.08.2021, 23.10.2021 e 23.02.2022;

visto il III° stralcio del piano degli interventi approvato con ordinanza commissariale n° 8/A18.000/710 del 02.07.2021;

considerato che all'articolo 12 dell'O.C. n° 8/A18.000/710/2021 è specificato che la durata di ciascun intervento riportata nell'Allegato 1 dell'ordinanza stessa è l'arco temporale che trascorre dalla data di finanziamento alla rendicontazione del medesimo e che, alla durata di 4 mesi indicata, corrispondeva il termine per la rendicontazione degli interventi del 02.11.2021;

vista l'Ordinanza Commissariale n° 9/A18.000/710/2021 del 03/09/2021 che prevede la proroga al 12.03.2022 sia per gli interventi (con durata originaria di 6 e 8 mesi) di cui all'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/710 del 12.01.2021 e sia per gli interventi (con durata originaria di 6 mesi) di cui all'allegato 1 all'O.C. n. 6/A18.000/710 del 23.02.2021;

vista l'Ordinanza Commissariale n° 11/A18.000/710/2021 del 09/11/2021 che prevede la proroga al 12.03.2022 sia per gli interventi (con durata originaria di 8 mesi) di cui all'allegato 1 all'O.C. n. 6/A18.000/710 del 23.02.2021 e sia per gli interventi (con durata originaria di 4 mesi) di cui all'allegato 1 all'O.C. n. 8/A18.000/710 del 02.07.2021;

considerato che molti soggetti attuatori anche a causa dei ritardi provocati dall'emergenza COVID-19 e dalle ripetute calamità naturali anche localizzate non sono riusciti a rendicontare in tempo utile gli interventi;

DISPONE

Articolo 1

Per gli interventi la cui durata prevista nell'allegato 1 all'O.C. n. 3/A18.000/710 del 12.01.2021 è di 6 mesi (scadenza originaria 12.07.2021) e 8 mesi (scadenza originaria 12.09.2021), già oggetto di proroga, fino al 12.03.2022, ai sensi della O.C. n° 9/A18.000/710/2021 del 03/09/2021, è concessa una ulteriore proroga prevedendo come nuovo termine per la rendicontazione il 02/10/2022;

Articolo 2

Per gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 6/A18.000/710 del 23.02.2021 la cui durata prevista è di 6 mesi (scadenza originaria 23.08.2021), già oggetto di proroga, fino al 12.03.2022, ai sensi della O.C. n° 9/A18.000/710/2021, nonché gli interventi la cui durata prevista è di 8 mesi (scadenza originaria 23.10.2021), già oggetto di proroga, fino al 12.03.2022, ai sensi della O.C. n°

11/A18.000/710/2021, così come gli interventi la cui durata prevista è di 12 mesi (scadenza originaria 23.02.2022) è concessa una proroga prevedendo come nuovo termine per la rendicontazione il 02.10.2022;

Articolo 3

Per gli interventi dell'allegato 1 all'O.C. n. 8/A18.000/710 del 02.07.2021 la cui durata prevista è di 4 mesi (scadenza originaria 02.11.2021), già oggetto di proroga, fino al 12.03.2022, ai sensi della O.C. n° 11/A18.000/710/2021, è concessa una ulteriore proroga prevedendo come nuovo termine per la rendicontazione il 02.10.2022;

La presente Ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione Piemonte sulla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs 14 marzo 2013, n° 33.

Il Direttore
Salvatore Martino Femia
Firmato digitalmente

Il Commissario delegato
Alberto Cirio
Firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005